

L'INPS con Circolare n. 41 del 26/3/2010, ha chiarito alcuni importanti aspetti relativi alla obbligatorietà di effettuare gli adempimenti INPS tramite la Comunicazione Unica.

## **1. Domanda di iscrizione e cessazione d'impresa con dipendenti ai fini INPS**

- a) Nel caso di avvio dell'attività dell'impresa con contemporanea assunzione di personale dipendente (da cui discende l'obbligatorietà dell'imposizione contributiva e assicurativa) per effetto della quale si rende necessaria l'assegnazione di posizione aziendale (matricola aziendale per nuova iscrizione; codice azienda e/o CIDA per le aziende agricole) *gli utenti dovranno utilizzare esclusivamente il canale telematico ComUnica*, valorizzando l'apposita sezione predisposta nella pratica di Comunica (pratica DM o pratica DA); gli stessi utenti non dovranno più utilizzare la procedura telematica di iscrizione presente nei servizi online dell'Istituto né tantomeno il previsto formulario DM68 (codice modello SC06) ovvero, per le aziende agricole, il modello di denuncia aziendale;
- b) Nel caso di assunzione di lavoratori dipendenti in un momento diverso dall'avvio dell'attività d'impresa (da cui discende la necessità dell'assegnazione di una posizione aziendale (iscrizione di un'azienda già operante ma senza matricola o codice azienda per agricoltori), *gli utenti potranno utilizzare facoltativamente uno dei canali telematici messi a loro disposizione dalla piattaforma web di ComUnica o dei servizi online dell'INPS*;
- c) Nel caso di sospensione, riattivazione o cessazione dell'attività lavorativa con dipendenti (in quanto non trattandosi di vere e proprie modifiche al "continuum" dell'attività d'impresa, non ha alcuna rilevanza ai fini degli adempimenti cui le stesse imprese sono tenute ad assolvere presso il Registro delle Imprese, ma solo ai fini INPS), *gli utenti potranno utilizzare facoltativamente uno dei sopracitati canali telematici*;
- d) Per la gestione delle informazioni riguardanti la sede operativa dell'impresa, *gli utenti potranno utilizzare facoltativamente uno dei sopracitati canali telematici*;
- e) Per la modifica delle informazioni riguardanti la sede legale, la ragione sociale e/o la denominazione dell'impresa e l'attività economica dell'impresa, (poiché le stesse hanno rilevanza ai fini degli adempimenti cui le imprese sono tenute ad assolvere al Registro Imprese), *gli utenti dovranno utilizzare esclusivamente il canale telematico di ComUnica, valorizzando l'apposita sezione della pratica DM o della pratica DA per le aziende agricole*.

## **2. Titolari e soci lavoratori di imprese commerciali**

- a) La Comunicazione Unica sarà utilizzata da tutti i soggetti che presentano domanda di iscrizione al Registro delle Imprese e per i quali sorge l'obbligo di iscrizione alla gestione previdenziale degli

esercenti attività commerciali. *L'utilizzo del nuovo sistema di comunicazione è obbligatorio per tutte le notizie che hanno rilievo al fine di un aggiornamento delle informazioni contenute negli archivi del Registro delle Imprese. Ad esempio dovranno essere effettuate tramite ComUnica le seguenti comunicazioni:*

- Iscrizione e dichiarazione di inizio di attività;
- Cessazione dell'impresa;
- Variazione dell'indirizzo dell'impresa;
- Variazione dell'indirizzo di residenza del titolare o del socio;
- Variazione dei dati anagrafici del titolare o del socio;
- Iscrizione della società con contestuale inizio attività del socio ai fini previdenziali;
- Cessazione della società;
- Cessazione dalla carica di socio;
- Variazione di forma giuridica;
- Variazione dell'attività svolta.

b) *Sarà possibile comunicare direttamente all'INPS tutte le informazioni, relative alla modifica della posizione contributiva del titolare o del coadiuvante, che non siano di interesse del Registro delle Imprese. Ad esempio non sarà necessario (ma sarà tuttavia possibile) utilizzare ComUnica nei casi di iscrizione di un coadiuvante in un momento successivo alla nascita dell'impresa.*

### 3. **Imprese Artigiane**

La Comunicazione Unica si applica per quanto previsto dalla legislazione regionale.

### 4. **Aziende agricole autonome C.D. e I.A.P.**

a) Dal 30 aprile 2010, solo nei casi di inizio dell'attività di impresa (da cui discende l'obbligatorietà dell'imposizione contributiva e assicurativa) per effetto della quale si rende necessaria l'assegnazione di una posizione aziendale (progressivo azienda) *gli utenti dovranno utilizzare esclusivamente il canale telematico ComUnica, valorizzando l'apposita sezione predisposta nella pratica ComUnica* (pratica iscrizione CD e/o IAP). Gli stessi utenti non dovranno più utilizzare l'istanza cartacea ovvero la procedura telematica di iscrizione presente nei servizi online dell'Istituto.

b) Successivamente (quando l'INPS ne darà comunicazione), gli utenti dovranno utilizzare esclusivamente il canale telematico ComUnica, valorizzando l'apposita sezione predisposta nella pratica di ComUnica anche per la cancellazione del nucleo per cessata attività e per la variazione dei dati del titolare.

c) Nelle ipotesi di iscrizione o di cancellazione di soggetti in un nucleo CD già esistente, gli utenti potranno utilizzare facoltativamente il canale telematico ComUnica o la modalità cartacea

d) La modalità cartacea sarà ancora usata per la comunicazione di tutte le altre informazioni aventi rilevanza solo ai fini INPS:

- Variazione dati anagrafici componenti nucleo
- Variazione dati contributivi componenti nucleo
- Variazione data inizio o fine imposizione contributiva
- Variazione dati culturali
- Altri dati